



REPUBBLICA ITALIANA

N. 387/06 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1383 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 1999
na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1383/99 proposto da

CO.RE.CO. SEZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA

In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi, n. 81, è per legge domiciliato;

c o n t r o

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria-grazia Caruso e Nicolò D'Alessandro, per legge domiciliati in Palermo, in via Cordova n. 76, presso la segreteria di questo C.G.A.;

[REDACTED], non costituiti in giudizio;

n o n c h é

la PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento e/o riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania

(sez. III) - n. 893/99 del 6 maggio 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio [REDACTED]

[REDACTED] degli avv.ti M. Caruso e N. D'Alessandro per Migliorisi Luciano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Filippo Salvia;

Uditi alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 l'avv. dello Stato Mango per l'Amministrazione appellante e l'avv. M. Caruso, per

[REDACTED]
[REDACTED];

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Consiglio della Provincia di Ragusa, con atto n. 189 del 21.12.1995, deliberava una nuova dotazione organica del personale e le relative norme di prima applicazione. Tale delibera veniva trasmessa al CO.RE.CO. per il prescritto controllo. Quest'ultimo - dopo una fase interlocutoria per l'acquisizione di chiarimenti - annullava l'anzidetta delibera, ritenendola affetta da numerosi vizi di legittimità.

La Provincia di Ragusa ha impugnato l'atto innanzi al TAR. Quest'ultimo ha accolto il ricorso.

Il motivo fondamentale che ha indotto il giudice di primo grado all'accoglimento dello stesso è quello della tardività del provvedimento.

to di annullamento operato dal CO.RE.CO.. Quest'ultimo sarebbe stato inviato all'organo di amministrazione attiva oltre il termine di 20 giorni prescritto dalla legge.

Il CO.RE.CO. ha impugnato in appello la sentenza, sostenendo la non tardività del predetto atto di annullamento.

DIRITTO

Il problema fondamentale su cui gravita l'appello è quello del calcolo dei tempi in cui si è conclusa la procedura di controllo.

Il giudice di primo grado ricostruisce la vicenda in questo modo.

Il 2.2.1996 la Provincia di Ragusa fornisce al CO.RE.CO. i richiesti chiarimenti. Ciò avviene appunto attraverso telefax del 2.2.1996. L'organo di controllo annulla la delibera della Provincia il 22.2.1996, ma comunica tale determinazione (non peraltro nella sua interezza e ciò sarebbe di per sé assorbente secondo l'orientamento di cui alla decisione del C.d.S., VI sez., 27 gennaio 2003, n. 45) solo il giorno successivo (telegramma del 23.2.1996), disattendendo così il termine di legge (il sub-procedimento di controllo in sostanza, anziché concludersi, con la comunicazione, nel termine di 20 giorni si sarebbe chiuso in quello di 21 giorni).

L'appellante invece ricostruisce la vicenda in questo modo. Il telefax del 2.2.1996 (su cui si basa tutta la costruzione della Provincia di Ragusa) non sarebbe mai pervenuto all'organo di controllo. Quest'ultimo avrebbe avuto conoscenza dei "chiarimenti" solo il 7.2.1996, attraverso la nota n. 4126 della amministrazione provinciale.

In conseguenza di ciò i termini di legge sarebbero stati rispettati.

Questo Collegio non ritiene di poter condividere tale impostazione poiché l'invio del telefax risulta da un atto registratorio specifico della P.A. (prot. n. 3479 del 2.2.1996), la cui inattendibilità è stata solo dichiarata, non provata secondo le forme di legge dall'appellante.

Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe lo respinge e per l'effetto conferma la sentenza appellata.

Compensa le spese anche per questo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 novembre 2005, con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, Giorgio Giaccardi, Francesco Teresi, Filippo Salvia, estensore, componenti.

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente

F.to: Filippo Salvia, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria

il 22 giugno 2006